

Allegato n. 2

Da pubblicare il 12.03.2018



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA SEDE DI PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

RDO **SMART CIG Z3B22721AB**
PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE, IN OUTSOURCING, DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E DEI SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI PALERMO

ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina le norme e le condizioni tecniche ed organizzative atte a regolamentare, in outsourcing, l'esecuzione del servizio di gestione dell'archivio di deposito e dei servizi di archiviazione del T.A.R della Sicilia – sede di Palermo - via Butera n. 6, 90133 Palermo (di seguito per brevità chiamato anche “Tribunale”).

ART.2 – CONSISTENZA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL TRIBUNALE

La consistenza dell'archivio di deposito del Tribunale è la seguente:
n. 6922 contenitori/plico di fascicoli processuali “definiti” (c.d. di “vecchia produzione” pari a circa 94.758 fascicoli) che occupano n. 2746 metri lineari, attualmente custoditi presso un gestore esterno.

La tipologia e la quantità dei predetti contenitori è la seguente:

- 1) mod. A (altezza 40 cm; profondità 33 cm; larghezza 30 cm) pari a n. 4294
- 2) mod. B (altezza 40 cm; profondità 47,5 cm; larghezza 33,00 cm) pari a n. 2698

ART.3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della fornitura dovrà avere le caratteristiche tecnico/qualitative di seguito indicate, secondo le norme UNI EN ISO 14001: 2004 (o qualora già adeguata l'edizione 2015).

3.1 Presa in carico iniziale dei fascicoli di vecchia produzione.

Presa in carico presso i locali di archiviazione (di seguito chiamato per brevità: Centro di archiviazione) della ditta nuova aggiudicataria se i predetti locali sono ubicati nel Comune di Palermo o, in caso contrario, presso i locali di questo Tribunale. La data e le modalità operative inerenti il passaggio dei fascicoli dal vecchio gestore al nuovo saranno concordate tra le parti interessate.

I fascicoli sono catalogati in una lista di consistenza su supporto informatico che verrà consegnata dal Tribunale, direttamente o tramite l'attuale gestore esterno, alla nuova ditta appaltatrice.

La presa in carico iniziale, che potrà comportare più di un trasporto da parte del gestore uscente, include le seguenti attività a carico della ditta aggiudicataria:

- ad ogni trasporto, la ditta dovrà predisporre un verbale di ritiro che attesti la presa in carico dei contenitori contenenti i fascicoli processuali, indicante anche lo stato di conservazione del materiale prelevato, che la ditta ed il precedente gestore dovranno firmare;
- al momento della sistemazione in archivio dei contenitori presi in carico, la ditta dovrà provvedere alla registrazione della posizione fisica degli stessi all'interno del Centro di archiviazione, tracciando ogni eventuale successivo spostamento;
- a conclusione dei lavori di presa in carico, una volta completati i controlli di quadratura tra la lista di consistenza rilasciata dal gestore uscente ed i contenitori presi in carico, la ditta dovrà predisporre un verbale di completamento della presa in carico, con allegato elenco, in formato elettronico, dei contenitori presi in carico e dei relativi codici identificativi che il Tribunale e la ditta dovranno firmare. La data del verbale vale a tutti gli effetti come data di conclusione delle operazioni di presa in carico a cui si riferisce;
- la ditta dovrà predisporre una procedura transitoria per rendere individuabili, anche durante le operazioni di trasloco, i fascicoli già presi in carico.

In qualunque momento l'Amministrazione potrà verificare, anche senza preavviso, le modalità di esecuzione del trasloco e, successivamente, le modalità di archiviazione, anche nei locali dell'aggiudicatario. Laddove si riscontrassero modalità tali da mettere a repentaglio la sicurezza dei fascicoli o tali da non rendere certa la loro rintracciabilità, il Tribunale potrà ordinare la sospensione dei lavori fino a quando la ditta non avrà adottato le misure necessarie ad eliminare le cause della sospensione. In tale circostanza il Tribunale, in contraddittorio con il fornitore, stabilirà modalità e termini di sospensione della corresponsione del canone.

Il completamento della presa in carico dei fascicoli di vecchia produzione dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla firma dell'ultimo verbale di ritiro. Il mancato rispetto del termine indicato comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14.

I fascicoli di vecchia produzione impegnano complessivamente 2746 metri lineari.

I costi relativi alla presa in carico dei fascicoli di vecchia produzione, avuto riguardo alle attività sopra descritte, gravano interamente sulla ditta aggiudicataria.

3.2 Deposito e conservazione, presso il centro di archiviazione, dei fascicoli di vecchia e di nuova produzione.

Il servizio di deposito e conservazione consiste in:

- conservazione e gestione, con la massima cura e diligenza, nel rispetto di tutti gli standards e le normative previste in materia di conservazione del materiale cartaceo, di sicurezza e di riservatezza, dei fascicoli processuali di vecchia produzione presi in carico (di cui al precedente punto 3.1) e dei fascicoli processuali di **“nuova produzione”**, vale a dire i fascicoli relativi ai ricorsi già giacenti presso il Tribunale nonché quelli che saranno definiti nel corso della durata del contratto e che dovranno essere trasportati dalla ditta aggiudicataria presso il centro di archiviazione secondo quanto previsto al successivo punto 3.3;
- gestione fisica ed informatica delle varie tipologie di movimentazioni derivanti dai servizi oggetto della gara.

I contenitori dei fascicoli processuali di vecchia produzione, secondo i modelli indicati all'art.2, occupano complessivamente 2746 metri lineari.

I fascicoli “cosiddetti” di nuova produzione impegneranno n. 600 metri lineari nell'arco dei trentasei mesi di durata del contratto secondo le seguenti quantità e decorrenze:

- ml 200 a decorrere dall'01.05.2018;
- ml 200 a decorrere dall'01.01.2019;
- ml 200 a decorrere dall'01.01.2020.

3.3 Presa in carico dei fascicoli di nuova produzione.

Come detto sopra, i fascicoli di nuova produzione si compongono:

- 1) di quelli già definiti e giacenti presso questo Tribunale;
- 2) dei fascicoli processuali che saranno definiti nel corso della durata del contratto.

Per i fascicoli di cui al punto 1) pari a n. 200 metri lineari, il completamento della presa in carico dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni lavorativi. Il mancato rispetto del termine indicato comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 14.

I metri lineari pari 400 relativi ai fascicoli processuali di nuova produzione di cui al punto 2) saranno utilizzati a richiesta nel corso della durata contrattuale secondo le rimanenti scadenze di cui al punto 3.2.

L'attività di presa in carico dei fascicoli di nuova produzione comporta che la ditta provvederà a:

- mettere a disposizione del Tribunale i contenitori idonei alla conservazione ed al trasporto dei fascicoli processuali;
- prelevare i fascicoli dalla sede del Tribunale e curare il loro confezionamento nei contenitori provvedendo a redigere, unitamente al personale del Tar, un elenco contenente i ricorsi presi in carico e la specificazione dei dati minimi di individuazione di ogni singolo fascicolo, prescritti dal penultimo capoverso del presente articolo.
- trasportare i contenitori dalla sede del Tribunale presso il Centro di archiviazione nel rispetto delle norme di sicurezza atte a garantire l'integrità del materiale documentale; si intendono comprese nelle attività di trasporto le operazioni di facchinaggio, carico e scarico dei contenitori.
- accettare i fascicoli presso il centro di archiviazione, provvedendo alle operazioni di indicizzazione, data entry ed allocazione.

Per presa in carico si intende la preparazione della documentazione in appositi contenitori (scatole) opportunamente catalogati con i dati di identificazione della singola causa contenuta nella scatola (unità di archiviazione base). I dati minimi di individuazione richiesti sono: il numero di Registro Generale (R.G.), il numero di provvedimento conclusivo del giudizio, i nominativi delle parti, l'oggetto della causa. Nella "presa in carico" si intende compresa la gestione dei numeri di registro generale, forniti da NSIGA, ovvero i collegamenti di questi numeri mediante programma informatico compatibile con quello del registro generale in modo tale che il sistema della ditta aggiudicataria sia in grado di catalogare i fascicoli presi in carico (ove questo non sia già stato fatto) scambiando le informazioni tra i due sistemi.

3.4. Richiesta fascicoli per consultazione

Il Tribunale potrà richiedere per il periodo di vigenza contrattuale, a mezzo e-mail al Centro di archiviazione, il prelievo temporaneo fino ad un massimo di 405 fascicoli processuali che dovessero occorrere per la consultazione ivi compresa l'attività di restituzione e di risistemazione in archivio a cura della ditta aggiudicataria. Il costo del servizio di recapito è commisurato al plico che può contenere anche più fascicoli ed avere un peso non superiore a 4 Kg (chilogrammi). Ove i fascicoli occupino più plichi il prezzo corrisposto sarà moltiplicato per il numero dei plichi.

Eventuali ulteriori richieste di prelievo temporaneo dei fascicoli saranno a carico del committente, sulla base del costo unitario indicato nell'offerta per tale voce di spesa. Il recapito dei fascicoli, oggetto di richiesta da parte del Tribunale, sarà curato dalla ditta aggiudicataria, in modo tale da garantire la perfetta conservazione dei fascicoli e la necessaria riservatezza. La consegna della documentazione presso il Tribunale dovrà avvenire entro 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta.

Una volta ultimata la consultazione, i fascicoli processuali saranno resi disponibili presso il Tribunale, con le stesse modalità di cui al precedente punto 3, ai fini del trasporto e della riallocazione da parte della ditta presso il Centro di archiviazione.

La consegna ed il ritiro dei fascicoli oggetto di consultazione avverrà all'interno della sede del Tribunale.

Delle operazioni di richiesta e riconsegna dei fascicoli deve essere fornita la tracciabilità anche su supporto informatico.

ART.4 – CONDIZIONI TECNICO – OPERATIVE

L'applicativo utilizzato dall'appaltatore dovrà essere sviluppato in ambiente Microsoft Windows, su una piattaforma client/server o web server, e dovrà avere come requisiti la modularità, la flessibilità, l'economicità, l'attualità, l'affidabilità e l'apertura verso sistemi compatibili.

Il sistema adottato dovrà in ogni caso utilizzare procedure informatiche che assicurino la gestione di tutte le funzioni attinenti la fornitura dei servizi oggetto del contratto di appalto. Dovrà essere inoltre fornito un "repository" per la raccolta ed archiviazione delle informazioni relative all'individuazione dei fascicoli processuali di vecchia e nuova produzione.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI ADIBITI ALL'ARCHIVIAZIONE

La particolare natura del servizio, impone che questo si svolga in Sicilia.

Al fine di consentire la massima concorsualità, gli operatori economici possono, tuttavia, avere la propria sede legale in tutta Italia, ma il locale adibito a Centro di archiviazione, inteso sul Mepa come area di affari, deve trovarsi in Sicilia, escluse le Isole minori, e deve essere:

- dotato di valida ed efficace certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal competente Comando provinciale dei VV.FF. per la pertinente categoria ed attività, con un carico d'incendio adeguato per la quantità di documentazione oggetto del servizio;
- nella piena ed esclusiva disponibilità della ditta incaricata;
- dotato di impianti conformi a tutte le norme e disposizioni in materia;
- dotato di regolare certificato di destinazione d'uso, agibilità, di sicurezza e salubrità, nonché di tutte le certificazioni di conformità alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e in materia di tutela archivistica e di tutela del patrimonio culturale;
- dotato di sistema antintrusione, di sistema di rilevazione dei fumi ed antincendio, di sistema di controlli ambientali e di controllo sugli accessi all'archivio di carattere fisico e logistico (ingresso controllato ai locali con trattamento dei dati, registrazione degli accessi, dispositivi antincendio, identificazione e autenticazione degli incaricati, controllo su operatori addetti alla manutenzione e movimentazione);
- idoneo all'utilizzo come archivio (dimostrare la specifica destinazione d'uso).

ART.6 – DEPOSITO CAUZIONALE

La ditta aggiudicataria dovrà, prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo appaltato al netto dell'aliquota IVA.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Tribunale amministrativo regionale di Palermo.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Tribunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo il Tribunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di "nulla-osta" del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 7 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della gara avrà durata di trentasei mesi (tre anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il Tribunale potrà richiedere alla ditta aggiudicataria, prima del completamento della presa in carico dei fascicoli di vecchia produzione, eventuali fascicoli già allocati presso il centro di archiviazione ai fini della consultazione.

Alla scadenza del contratto, la durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di mesi sei per il solo tempo necessario alla definizione di una nuova procedura di gara.

La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare formalmente al Tribunale, con un anticipo di almeno 30 giorni, l'eventuale variazione del luogo di custodia dei fascicoli che dovranno, in ogni caso, rimanere all'interno dello Stato Italiano, anche ai fini di quanto disposto dall'art.59 del d.lgs n.42/2004.

ART. 8 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di un apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo 6.

ART.9 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del servizio ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Tribunale.

ART.10.- MATERIALI ED ATTREZZI

L'appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.

Tutto il materiale e le attrezzature resteranno di proprietà dell'appaltatore e dovranno essere tenute in perfetto stato.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi dei servizi effettuati saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti da questo Tribunale entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere espresso riferimento al contratto, allo SMART CIG, nonché al Codice Fiscale e Partita iva della società e al Codice univoco IPA: “RE3REB”.

Con riferimento ai fascicoli di nuova produzione, i pagamenti saranno disposti in base ai metri lineari ordinati ed effettivamente occupati e alla data di presa in carico.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

La fattura dovrà essere emessa solo a seguito del rilascio da parte del direttore dell'esecuzione del servizio di apposito certificato di regolare esecuzione.

Questo Tribunale rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello **split-payment** di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190

I pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte del committente della regolarità contributiva presso INPS, INAIL mediante acquisizione del DURC on line.

La ditta appaltatrice dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le fatture trasmesse in difformità ai predetti adempimenti costituiscono condizione ostativa al pagamento.

ART.12 – VIGILANZA E CONTROLLO

Il Tribunale provvederà con proprio personale o con altri soggetti appositamente autorizzati ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (responsabile del servizio per conto dell'outsourcer) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto, all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito con il presente capitolato e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

ART.13- INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Tribunale.

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente al Tribunale od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore sarà responsabile in via esclusiva per la perdita, distruzione o danno causato alla documentazione affidata.

ART.14 – PENALITA'

In caso d'inadempimento agli obblighi dell'appalto, la ditta oltre a porre rimedio, ove possibile, all'infrazione contestatagli nel termine stabilito sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque, superare, complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile del procedimento.

L'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario generale del Tar Palermo, su proposta del Responsabile del procedimento.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

ART.15 – INVARIABILITA' DEL PREZZO D'APPALTO

Il prezzo indicato in offerta si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativa alla fornitura.

ART.16 – PREZZO D'APPALTO

La base d'asta non tiene conto del costo relativo ai servizi indicati all'art. 3.1 che, pertanto, è a totale carico della ditta aggiudicataria. Il materiale documentale già classificato dal precedente gestore, pari a metri lineari 2.746 verrà allocato negli scaffali della nuova ditta affidataria senza alcun onere a carico del committente.

Per l'affidamento di ulteriori metri lineari relativi ai fascicoli di nuova produzione si applicheranno i prezzi offerti per le attività elencate nella **tabella** di cui all'allegato 3 "attività" 2 e 5.

Le predette condizioni sono valide ed immutabili, anche in caso di ampliamento del servizio (art.3.2) in vigore del contratto.

L'appaltatore uscente, al termine del rapporto contrattuale, dovrà trasportare a proprie spese e rischio la documentazione oggetto del contratto presso i locali indicati dal Tribunale.

ART. 17 – RECESSO

Il Tribunale si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
- b) giusta causa;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia del servizio;
- d) mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto;
- e) nel caso previsto dall'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012.

Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

scioglimento, la liquidazione. La composizione amichevole. La ristrutturazione o l'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni e venga incaricato della gestione degli affari della ditta;

- qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore o il responsabile tecnico della società siano condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto attuativo con il Tribunale contraente.

Il Tribunale inoltre si riserva la facoltà di recedere dal contratto di appalto qualora, nel periodo di durata del contratto, acquisisse, anche tramite l'agenzia del demanio competente per territorio, la disponibilità di locali idonei ad ospitare la documentazione presente presso il centro di archiviazione della ditta aggiudicataria.

In caso di recesso del Tribunale, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART.18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Tribunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso nei casi in cui l'appaltatore, espressamente diffidato, non ottemperi alle contestazioni del committente (art.14) e quest'ultimo sia obbligato, per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali a far eseguire d'ufficio i servizi pattuiti.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

Il Tribunale si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, qualora l'appaltatore:

- a) intenda delocalizzare il materiale documentale;
- b) non abbia garantito la sicurezza intrinseca della documentazione anche in fase di trasporto;
- c) abbia omesso di rinnovare le polizze assicurative previste nel disciplinare di gara;
- d) per l'espletamento del servizio non abbia adottato le misure idonee ed applicato i mezzi necessari che diano sicuro affidamento;

Nei casi sopra richiamati, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.

Anche nel caso di risoluzione del contratto da parte del Tribunale le spese di restituzione della documentazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è causa di nullità del contratto.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R. n. 62/2013 (consultabile sul sito www.normattiva.it) e dal "Codice di comportamento per il personale degli Uffici della Giustizia Amministrativa,

allegato.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. Quando si verifichi una causa di risoluzione, il dirigente provvederà contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del dirigente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 20 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il committente. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'outsourcer costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART.21 – RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI

L'appaltatore viene designato "responsabile del procedimento", ai sensi dell'art.29 del d.lgs 30 giugno 2003, n.196 si impegna a rispettare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle informazioni di cui egli ed i propri collaboratori siano venuti a conoscenza nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, in rispetto a tutte le norme vigenti in materia di tutela della privacy (d.lgs 196/2003 e s.m.i.).

ART. 22 - OBBLIGAZIONI AL TERMINE O ALL'INTERRUZIONE DEL CONTRATTO

Al termine naturale o prematuro (risoluzione, recesso, fallimento del fornitore, forza maggiore) del rapporto contrattuale l'outsourcer dovrà procedere:

1. alla restituzione dei fascicoli processuali, racchiusi nei contenitori, fino a quel momento affidati dall'Amministrazione alla sua custodia, mantenendone intatte le caratteristiche di integrità fisica e logica ed al trasporto presso altra sede indicata dal Tribunale, senza oneri per l'Amministrazione;
2. a fornire all'Amministrazione, senza ulteriori oneri, i supporti elettronici contenenti i file dati contenuti nel database del sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio;
3. predisporre la distinta di consegna da far firmare al Fornitore subentrante;
4. assicurare all'Amministrazione il servizio di richiesta dei fascicoli, ancora presso il Centro di archiviazione, durante tutta la fase di restituzione;
5. disporre un verbale di chiusura lavori per attestare la corretta e completa esecuzione, al termine delle operazioni di trasferimento.

L'outsourcer ed il Tribunale concorderanno un piano di ritiro definitivo dei documenti conservati presso il centro di archiviazione.

ART. 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

ART. 24 – GARANZIE

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese prima della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto a stipulare presso primarie Compagnie le seguenti polizze assicurative:

1. Polizza responsabilità civile verso terzi, con massimale minimo per ogni sinistro di Euro 500.000,00.
2. Polizza “R.C.” professionale, a copertura dei danni o delle perdite derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di atti e documenti, ivi compresi l'incendio e il furto del materiale custodito dalla Ditta con massimale minimo per ogni sinistro di Euro 500.000,00.
3. Garanzia definitiva (art.103 D.lgs n. 50/2016).

ART. 25 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questo Tribunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

ART. 26 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo.

ART. 28 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge o regolamento vigente in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Il Responsabile del Procedimento

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

Per la ditta (legale rappresentante)_____